

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00416/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2019, proposto da:

Federiciana Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Mercorella, Antonio Maria De Sensi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Spadafora in Catanzaro, Via XX Settembre n.63;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Marafioti, domiciliata *ex lege* in Catanzaro Germaneto, Viale Europa.

nei confronti

di Perinda Morelli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del Decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, avente ad oggetto *PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) N. 1305/2013 - Misura 4 Sub Misura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità*

globale delle stesse aziende Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando Pacchetto Aggregato - approvazione graduatoria definitiva finale - annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria” e dei relativi allegati, in particolare dell'allegato B) nella parte in cui esclude la ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto;
- del Decreto del Dirigente Generale n. 7515 del 29.06.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente ha agito dinanzi a questo T.a.r. per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, recante approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto “*P.S.R. Calabria 2014-2020 - Misura 4 sub misura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende – Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4. - Bando Pacchetto Aggregato - ... Annualità 2016 - Incremento dotazione finanziaria*”, nella parte in cui la medesima è presente all'allegato B) - domande escluse;
- la deducente ha rinunciato all'esame della domanda cautelare, chiedendo l'abbinamento al merito;

Rilevato che:

- *in parte qua*, il Decreto impugnato ha confermato l'esclusione già disposta con D.D.G. n. 9836 del 7.09.2017;
- la predetta conferma è tuttavia intervenuta a seguito di apposito reclamo presentato dalla ricorrente nell'esercizio della facoltà compiutamente disciplinata, quale parte integrante del procedimento, dall'art. 3 delle “*Disposizioni procedurali*”

per il trattamento delle domande di sostegno”;

- il provvedimento impugnato stabilisce espressamente che *“la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca”*, evincendosi da ciò -a contrario- che in riferimento alle posizioni, qual è quella del ricorrente, per cui è stata presentata domanda di reclamo, la ripubblicazione della graduatoria è da imputare ad apposita valutazione e produce necessariamente effetti modificativi, tali da rinnovare il momento dispositivo e la correlata lesione della sfera giuridica dei soggetti esclusi; Ritenuto quindi che il Decreto avverso sia suscettibile di autonomo gravame, anche in mancanza della tempestiva impugnazione del D.D.G. n. 9836/2017, cui non possono essere imputati effetti definitivamente escludenti con riferimento alla posizione del ricorrente;

Considerato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al Decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i

soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate entro il 23.04.2019, con deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente entro giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO